



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLLAME, TRENTACOSTE, ABATE e DE BONIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che è in buona parte frutto del lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, si propone di disciplinare la raccolta, la ricerca, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo, uno dei prodotti più pregiati della nostra agricoltura e anche uno dei più particolari, viste le sue caratteristiche e proprietà, le modalità di raccolta e la rarità del prodotto.

Obiettivo del disegno di legge è anche quello di valorizzare l'attività di ricerca del tartufo che può essere essa stessa considerata patrimonio nazionale, una vera e propria cultura, tramandata da generazioni, che deve essere conservata e sostenuta.

Il disegno di legge consta di quattro capi e diciotto articoli che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure fiscali previste dalla legge.

In particolare, l'articolo 1 descrive l'oggetto e le finalità della legge, tra le quali la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2 stabilisce le competenze, mentre l'articolo 3 definisce, tra le altre cose, le differenti tipologie di tartufaia, da quella naturale a quella controllata, a quella coltivata.

L'articolo 4 prevede che le regioni elaborino un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio, al fine di avere una mappatura di tutto il Paese. Prevede altresì i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei generi e delle specie di tartufi destinati

al consumo da freschi che compete al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mentre gli articoli 6, 7 e 8 riguardano, rispettivamente, il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché le proprietà sui tartufi e la delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate e i consorzi volontari.

Il capo II, dall'articolo 9 all'articolo 12, disciplina nel dettaglio la raccolta dei tartufi, le modalità di abilitazione a praticare la raccolta, la tracciabilità del prodotto e, infine, i calendari di raccolta.

Gli articoli da 13 a 15 intervengono sulle disposizioni fiscali nel settore della «raccolta di prodotti selvatici non legnosi», in particolare all'articolo 13 si prevede che, limitatamente alla raccolta occasionale, i prodotti siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali.

All'articolo 14, si attribuisce il compito di vigilare sul rispetto della normativa in materia di tutela dei tartufi, al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri nonché alle guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Si stabilisce, inoltre, all'articolo 15, la disciplina delle sanzioni pecuniarie per la violazione della legge.

Gli ultimi tre articoli prevedono disposizioni finanziarie e finali. In particolare, si stabilisce che le regioni sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione a praticare la raccolta di tartufi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni sulla ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, al fine di perseguire l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente tartufigeno naturale e la valorizzazione dei tartufi, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.

2. L'attività di ricerca del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

Art. 2.

(Competenze)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

2. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i piani regionali del tartufo e coordinano le

attività di gestione locale delle tartufaie naturali.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali di cui al comma 2.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono per:

a) raccolta controllata: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione;

b) tartufaia naturale: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;

c) tartufaia controllata: la tartufaia naturale sita su fondi interessati da operazioni di miglioramento del sito produttivo tartufigeno, anche con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) tartufaia coltivata: la piantagione in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate esclusivamente con le specie di tartufi di cui all'articolo 5 e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorizzata;

e) tartufi coltivati: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate.

Art. 4.

(Misure generali di tutela)

1. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento degli apparati e dei sistemi produt-

tivi tartufigeni, fatta salva la raccolta controllata.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono la cartografia delle aree tartufigene, il censimento dei terreni produttivi e i piani regionali del tartufo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Generi e specie di tartufi)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono elencati i generi e le specie di tartufo destinati al consumo da freschi e, per ciascun tipo, sono definite le caratteristiche micologiche ed organolettiche. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non ricompreso nell'elenco di cui al decreto medesimo.

2. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nel decreto di cui al comma 1. In caso di dubbio o contestazione, le singole regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le strutture specializzate ove eseguire l'esame microscopico delle spore mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 6.

(Riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori nonché alle università e agli enti di ricerca del settore, disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attesta-

zione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione e a quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla ricerca e alla raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 7.

3. La singola tartufaia controllata non può superare la superficie di tre ettari per ciascuna azienda agricola o altra persona fisica o giuridica. Tra una tartufaia controllata e l'altra deve essere previsto un corridoio di almeno 500 metri.

Art. 7.

(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate)

1. I soggetti che conducono le tartufaie coltivate o controllate hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi del comma 2.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata» e l'indicazione del numero e della data di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Le tabelle sia nei fondi singoli sia in quelli consorziati non sono sottoposte a imposta di registro.

Art. 8.

(ConSORZI volontari)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate.

2. Nel caso di contiguità dei fondi dei consorziati, le tabelle delimitanti di cui all'articolo 7 possono essere apposte sul perimetro del comprensorio consorziato purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 3.

3. I consorzi possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie.

4. Qualora le aziende consorziate interessano il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità legislativa e regolamentare dell'attività del consorzio.

CAPO II

RACCOLTA DEI TARTUFI

Art. 9.

(Disciplina della raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta di tartufi sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta libere di cui al comma 1 e istituiscono un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializ-

zato nell'anno e raccolto nel proprio territorio, distinto per generi e specie.

3. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 7, il diritto di ricerca e di raccolta è riservato al conduttore del fondo che lo detiene, ai coadiuvanti membri della propria famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo, nonché, per i terreni condotti in forma consorziata, ai membri dei consorzi che conducono la tartufaia.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, in numero massimo di due per raccoglitore. Lo scavo per la raccolta deve essere eseguito con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, e deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

5. È in ogni caso vietata nelle operazioni di raccolta e di ricerca:

a) la lavorazione andante del terreno, ad eccezione degli interventi di conservazione per la gestione delle tartufaie controllate o in progetti autorizzati di conservazione e manutenzione delle tartufaie naturali;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la mancata riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori degli orari e dei periodi previsti nei calendari di raccolta di cui all'articolo 12;

e) la ricerca e la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane, o con più di due cani compresi quelli in addestramento.

Art. 10.

(Abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta)

1. Il raccoglitore di tartufi deve essere munito di un apposito tesserino di idoneità che ne abilita e autorizza la ricerca e la raccolta. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli

aspiranti raccoglitori che hanno frequentato un apposito corso e superato un esame. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, nonché il rinnovo del tesserino di idoneità. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del titolare.

3. L'età minima dei raccoglitori è fissata a sedici anni.

4. Le autorizzazioni di ricerca e raccolta di cui al comma 1 hanno valore sull'intero territorio nazionale. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pagamento dell'imposta stabilita dalla regione, o dalla provincia autonoma, ove si intende praticare la raccolta. Qualora il raccoglitore intende praticare la raccolta in più regioni, è tenuto a pagare ciascuna delle imposte stabilite dalle regioni, o dalle province autonome, in cui intende praticare la raccolta.

5. Il tesserino ha una validità pari a sette anni.

6. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 11.

(Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto)

1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio da parte delle autorità preposte, annota alla fine della giornata di raccolta su una scheda predisposta dalla regione, o dalla provincia autonoma, a cui allega copia del tesserino di cui all'articolo 10, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il raccoglitore invia alla regione o alla provincia autonoma competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.

3. In caso di mancato adempimento della disposizione del comma 2, la regione provvede a comunicare al raccoglitore la riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di ricerca e raccolta di tartufi. Nel caso di inadempimento prolungato per oltre due anni consecutivi, la regione provvede alla sospensione del tesserino per un anno.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni riconosciute di tartufai, elaborano i dati ricavati dalle schede di cui al comma 2, li pubblicano nel sito della regione e ne danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per la realizzazione di una banca dati nazionale avente finalità di controllo e monitoraggio.

Art. 12.

(Calendari di raccolta)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce un calendario unico, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo.

2. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie e generi di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

CAPO III

FISCALITÀ, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13.

(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi)

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi classificate dal codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati dal codice di attività 02.30.00 della citata tabella ATECO.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto, effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultano:

la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice della ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo del presente comma nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

«15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità *standard* di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

«1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato»;

c) alla tabella A, parte III, il n. 20-bis) è abrogato.

7. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi che non sono presenti nell'elenco del codice di attività 02.30.00 della citata tabella ATECO e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su

base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14.

(Vigilanza e controlli)

1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri vigila sull'applicazione della presente legge.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

3. Le guardie giurate devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e le aziende sanitarie locali controllano la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Ogni violazione delle norme della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce la misura e le modalità di comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle proprie leggi in materia, sono autorizzate ad istituire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 10 della presente legge quale contributo ambientale annuale per il mantenimento e la gestione del patrimonio tartufigeno regionale. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono condizioni di accesso unificate in base alla residenza del raccoglitore di tartufi.

2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 8, esercitano la raccolta sui fondi di altri consorziati.

3. L'importo della tassa incassata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1 è utilizzato

per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 17.

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

€ 1,00